



Piano Sociale di Zona

COMUNI DI: • ARLUNO • BAREGGIO • BOFFALORA S/TICINO • CASOREZZO • CORBETTA • MAGENTA • MARCALLO C/CASONE • MESERO • OSSONA • ROBECCO S/NAVIGLIO • S. STEFANO TICINO • SEDRIANO • VITTUONE

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

GESTIONE DEL SERVIZIO "INTEGRAZIONE LAVORATIVA" PER I COMUNI DEL PIANO DI ZONA DEL MAGENTINO

Titolo I

Art. 1- SCOPO ED OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è la gestione del servizio "Integrazione Lavorativa" per i Comuni del Piano di Zona del Magentino.

Art. 2- OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto l'organizzazione e la gestione del Servizio "Integrazione Lavorativa" rivolto alle persone che si trovano in situazione di svantaggio sociale, valorizzando la persona e promuovendone l'inserimento e l'integrazione lavorativa con servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Inoltre il servizio dovrà collaborare con l'Ufficio di Piano e i Servizi sociali comunali all'attuazione delle seguenti Misure:

- Reddito di cittadinanza per le situazioni in cui a seguito della valutazione preliminare emerge che la condizione di povertà è connessa alla situazione lavorativa.
- Avviso 1/2022 PNRR "Inclusione e coesione" Componente 2 – Sottocomponente 1 - Linea di investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" CUP J94H22000320006 per le attività di valutazione e progettazione individualizzata.

Con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto, il Codice Identificativo di gara è il seguente: 9641250331.

Art. 3 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà affidato mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016.

Non saranno ammesse offerte superiori alla base d'asta indicata.

ART. 4- IMPORTO DELL'APPALTO E DURATA

L'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, è fissato in € 104.000 Iva esclusa per la durata di 18 mesi dall'avvio della prestazione. Durata contrattuale: 1 marzo 2023 al 31 agosto 2024.

Tale corrispettivo deve intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio di cui alla presente istruttoria e, comunque, di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato.

Art. 5- VARIANTI CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari circostanze, su richiesta dell'Ufficio di Piano, le prestazioni oggetto del contratto potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione.

Tali variazioni potranno consistere:

a) nell'ampliamento o diminuzione permanente dei luoghi di esecuzione del contratto rispetto a quelli previsti originariamente dal contratto;

b) dal verificarsi di circostanze impreviste tali da richiedere una variazione negativa o positiva del tempo lavoro dedicato al servizio, rispetto al monte ore indicato nel presente capitolato.

Le richieste di prestazioni diminutive o aumentative di valore superiore al 20% e fino al 50% dell'originario valore del contratto, da eseguire sempre alle stesse condizioni del contratto originario, se non accettate dal contraente, daranno luogo alla risoluzione consensuale del contratto.

Art. 6 - SCIOPERO O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è tenuto a dare comunicazione con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi di eventuali scioperi del proprio personale. Per ogni ora di servizio non prestato a causa di sciopero del personale dell'aggiudicatario o in caso di interruzione del servizio motivata, il compenso dovuto allo stesso sarà decurtato di un importo pari a quanto previsto all'art. 12 lett. a).

Art. 7- OBBLIGAZIONI ACCESSORIE

Nello svolgimento del servizio il contraente è tenuto ad adempiere anche alle seguenti obbligazioni:

a) applicare ai lavoratori dipendenti assegnati al servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale del settore di appartenenza, e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratto o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

b) assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri per danni a persone o cose causati a terzi. L'appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge dall'espletamento di quanto richiesto nel presente capitolato. A tale scopo l'impresa aggiudicataria si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza RCT/RCO ed infortuni, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Magenta- Ente capofila del Piano di Zona del magentino debba essere considerato "terza" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi per i fruitori dei servizi e per i dipendenti dell'aggiudicatario nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno altresì essere compresi nella garanzia i danni alle cose che si trovano nei luoghi di esecuzione dei servizi, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

L'assicurazione dovrà prevedere un massimale di almeno €. 2.000.000 per sinistro.

Il contratto dovrà prevedere un numero illimitato di sinistri e validità non inferiore alla durata del servizio;

Copia della polizza dovrà essere consegnata al momento della stipula del contratto.

L'aggiudicatario si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Ufficio di Piano ogni infortunio o incidente occorso durante l'attività.

c) adottare e far osservare le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;

d) assumere il personale assegnato ai servizi oggetto del presente appalto dall'appaltatore uscente in forza al 28.02.2023;

e) adempiere a tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi ai propri lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale proprio, l'Ufficio di Piano, secondo le modalità previste dall'art.30 del d. lgs nr.50/2016, tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

A garanzia della regolarità dei predetti pagamenti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che sarà svincolata alla scadenza del contratto, dopo l'approvazione del certificato di verifica della regolarità dell'esecuzione del contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora nel corso di durata del contratto, l'appaltatore risultasse inadempiente con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio affidato, l'Ufficio di Piano procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'appaltatore il termine massimo di 15 giorni

entro il quale procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ufficio di Piano pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi;

f) dotare il personale assegnato al servizio di cartellino personale di riconoscimento da esporre durante il compimento dell'attività ;

g) trattare con la massima riservatezza, escludendone la diffusione a terzi salvo espressa autorizzazione dell'Ufficio di Piano, tutte le informazioni concernenti l'attività, delle quali vengano a conoscenza i dipendenti dell'appaltatore assegnati al servizio a causa dello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto;

h) adempiere agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;

i) rispettare gli obblighi e le prescrizioni a proprio carico disposti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Magenta.

l) comunicare tempestivamente alla Prefettura e ad all'Ufficio di Piano i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

m) non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non conferire incarichi ad ex dipendenti pubblici che, per conto della p.a. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.

n) adottare, ove non vi avesse ancora provveduto, modelli organizzativi e gestionali idonei ad evitare la commissione di reati così come prescritto dal dpr nr.231/2001;

o) rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010.

A tal fine l'appaltatore si obbliga ad utilizzare per i pagamenti esclusivamente conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicando al Comune, prima dell'inizio del servizio, le coordinate (IBAN – Banca o servizio postale – Agenzia), oltre che le generalità e codice fiscale dei soggetti che potranno operare sul medesimo conto.

Eventuali variazioni delle predette informazioni dovranno essere comunicati entro sette giorni dal loro verificarsi.

Art.8- CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

A fronte delle prestazioni rese dall'appaltatore in forza del contratto, l'Ufficio di Piano pagherà il corrispettivo contrattuale nella misura stabilita in sede di gara, oltre Iva se ed in quanto dovuta.

Tale corrispettivo è da intendere comprensivo di ogni onere dovuto dall'Ufficio di Piano in relazione agli obblighi contrattuali assunti, senza che null'altro possa essere preteso dal contraente per effetto dell'adempimento dei medesimi obblighi, salvo il pagamento delle prestazioni suppletive o straordinarie se ed in quanto previste ed adempiute dal contraente.

Il predetto corrispettivo sarà pagato in rate mensili fisse, costanti e posticipate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura fiscalmente regolare, che non potrà essere presentata prima del compimento del mese al quale si riferisce.

Unitamente alla fattura relativa al primo mese di servizio dovranno essere consegnate all'Ufficio di Piano le copie dei contratti di lavoro sottoscritti con il personale impiegato.

Tale documentazione andrà integrata in occasione di ogni eventuale modifica dell'organico impiegato

Tutti i pagamenti avverranno mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato ex legge 136/2010 e s.m.i., previa verifica del rispetto di tutti gli obblighi discendenti dal contratto, nonché della regolarità contributiva e previdenziale del contraente secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso qualora l'Ufficio di Piano dovesse riscontrare errori, non meramente formali, e/o omissioni nella fattura e/o nella documentazione allegata, sino a debita

regolarizzazione; per tale sospensione il contraente non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.

Per pagamenti superiori ai 10.000,00 Euro, l'Ufficio di Piano è tenuto all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 48 – bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché dal D.M. 18/01/2008 n. 40.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale non potrà essere invocato dal contraente per avanzare pretese di risarcimento di danni o di pagamento di interessi moratori.

Qualora nel corso di durata del contratto venga pubblicato dall'Anac un prezzo di riferimento relativo a prestazioni identiche a quelle oggetto del contratto, di misura inferiore al predetto corrispettivo contrattuale, quest'ultimo, in applicazione dell'art.9, 7°co del d.l.66/2014, sarà riportato alla misura del prezzo di riferimento ed in caso di mancata accettazione della riduzione da parte del contraente, il contratto s'intenderà risolto

Art. 9 - CAUZIONE

Il contraente dovrà costituire, alla stipula del contratto, una cauzione di valore pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del corrispettivo contrattuale, a garanzia del buon adempimento degli obblighi contrattuali assunti e dell'eventuale risarcimento danni causati al Comune, nonché del rimborso delle somme che l'Ufficio di Piano dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, ivi compreso il maggiore prezzo che l'Ufficio di Piano dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio aggiudicato in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del contraente.

Resta salvo per l'Ufficio di Piano, l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il contraente è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ufficio di Piano avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

E' ammessa la prestazione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) la fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

b) la scadenza della cauzione dovrà essere di almeno 60 giorni successivi alla scadenza del contratto.

Il valore della cauzione può essere ridotto alle condizioni previste dall'art.93 del d.lgs nr.50/2016

Art. 10 -NOVAZIONI DEL CONTRATTO

La sostituzione del contraente originario nella conduzione del contratto sarà consentita nei limiti previsti dall'art.106,1°co lett.d) del d.lgs nr.50/2016.

Non è ammesso il subappalto, fermo restando la possibilità di ricorrere al sub-contratto nei casi e limiti previsti dall'art.105 del d.lgs nr.50/2016.

Nelle forme previste dall'art. 106, 13°co del d.lgs nr.50/2016, la cessione del credito derivante dal presente contratto, s'intenderà fin d'ora autorizzata se nel termine di 45 giorni dalla comunicazione non verrà dato riscontro alla richiesta.

Art. 11-RELAZIONI TRA LE PARTI

Le relazioni tra le parti nell'esecuzione del presente contratto saranno intrattenute per l'Ufficio di Piano dal Responsabile dell'esecuzione del contratto che verrà comunicato all'avvio dell'esecuzione, per il contraente dal soggetto che verrà comunicato dal medesimo all'avvio dell'esecuzione.

Art. 12- PENALI

In caso di ritardo od irregolarità nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, l'Ufficio di Piano applicherà le seguenti penali:

a) €. 100,00 per ogni evento che abbia creato disservizio, fino ad un massimo del 20% del valore del contratto. Successivamente, in caso di grave e ripetuto disservizio, l'Ufficio di Piano si riserva far valere l'inadempienza ai fini contrattuali.

b) € 50,00 al giorno nel caso di mancata sostituzione stabile del personale che ha presentato dimissioni dal servizio a partire dal quindicesimo giorno naturale e consecutivo. Successivamente a 15 giorni di applicazione della penale, questa verrà triplicata (€. 150,00 giornalieri). Qualora si superino i 45 giorni di

mancata sostituzione, in assenza di grave motivazione che giustifichi il disservizio, l'Ufficio di Piano si riserva di far valere l'inadempienza ai fini contrattuali.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta della violazione al contraente ed in assenza di giustificazioni ritenute idonee entro il termine assegnato, che non potrà, di norma, essere superiore a cinque giorni.

Le penali saranno recuperate sul pagamento del corrispettivo relativo al periodo contestato.

E' sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere il risarcimento del danno se ritenuto maggiore dell'importo della penale pagata dal contraente.

In ogni caso il pagamento di penali in misura complessivamente superiore al 20% del valore del contratto, comporterà la risoluzione di diritto di quest'ultimo a danno del contraente.

Art. 13- ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

Il contraente non potrà opporre il proprio inadempimento ad uno degli obblighi contrattuali assunti, per l'eventuale ritardo nel pagamento del corrispettivo contrattuale da parte del Comune

Art. 14-DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di diciotto mesi dall'inizio della prestazione e cesserà alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta. Il periodo di validità del contratto potrà essere prorogato o abbreviato fino a centottanta giorni solari senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e pretendere variazioni dei prezzi di contratto.

L'affidatario dovrà assumere servizio inderogabilmente alla data comunicata con l'aggiudicazione del servizio, anche nelle more della stipula del contratto.

Nel corso di durata del contratto le obbligazioni assunte dal contraente dovranno essere rese, nei modi e termini previsti dal contratto, senza alcuna interruzione o sospensione salvo che quest'ultima non venga espressamente disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Se espressamente disposto dall'Ufficio di Piano prima della scadenza, il termine di durata del contratto è differito per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente. In tal caso Il contraente è tenuto ad adempiere agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza.

Art. 15-RECESSO UNILATERALE

Per giustificati motivi, ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto, con preavviso scritto da comunicare all'altra parte almeno due mesi prima della data del recesso.

Il recesso da parte dell'Ufficio di Piano comporterà per il medesimo il pagamento delle prestazioni eseguite e di un'ulteriore somma pari al 10% del corrispettivo contrattuale calcolato nei modi previsti dall'art.109 del d.lgs nr.50/2016.

Ove ricorra l'ipotesi prevista dall'art.1, 13°co del d.l. nr.95/2012,il contraente potrà opporsi al recesso accettando di ricondurre il contratto ai parametri previsti dalla convenzione Consip vigente successivamente alla stipula del contratto.

In caso di recesso del contraente, l'Ufficio di Piano procederà all'escussione della cauzione per l'intero suo valore.

Art. 16- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto dal Comune in qualsiasi momento per inadempimento del contraente ad uno degli obblighi contrattuali assunti.

Lo stesso, comunque, si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile oltrechè nei casi previsti dall'art.108 del d.lgs nr.50/2016,nei seguenti casi:

- a) applicazione di penali in misura superiore al 10% del valore del contratto;
- b) subappalto non autorizzato;
- c) sospensione non autorizzata dell'esecuzione del contratto;
- d) violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) violazione di uno o più obblighi prescritti a carico degli appaltatori dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Magenta ;

- f) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art.317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni;
- g) previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
- h) conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque il conferimento di incarichi ad ex dipendenti pubblici che, per conto della p.a. dalla quale dipendevano, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del contraente per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.

Art. 17- CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di applicazione del contratto, verranno risolte in via bonaria tra le parti.

Le controversie non risolte bonariamente saranno devolute al giudice ordinario, con espressa esclusione dell'arbitrato.

Il Foro competente è quello di Milano.

Art. 18- TRATTAMENTO DATI

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comunedimagenta.it.

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 19- INCARICO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Impresa aggiudicataria, ogniqualvolta, in ragione dei rapporti contrattuali intrattenuti con l'Ufficio di Piano si ritrovi a trattare o semplicemente venga a conoscenza di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari riguardanti gli utenti del servizio di teleassistenza e telesoccorso, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, assicura la tutela della riservatezza degli utenti, nel rispetto della dignità della persona, come tutelata dall'ordinamento e secondo le modalità di trattamento dei dati previste

dal Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation). A tal fine, comunica al Committente entro trenta giorni dall'inizio delle attività intese come servizi/interventi ed entro il 31 gennaio di ogni anno, un documento recante le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR.

L'Impresa aggiudicataria sarà conseguentemente obbligata ad osservare e mettere in pratica tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sicurezza a carico del Responsabile del trattamento, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza ed il rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati.

Art. 20 -DISCIPLINA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alla disciplina del codice dei contratti pubblici ed a quella del codice civile in materia di contratti

Titolo II

Art. 21 –MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Il Servizio Integrazione Lavorativa mira ad offrire interventi e azioni finalizzati a creare un incontro tra domanda di lavoro da parte delle persone fragili, a partire dalle caratteristiche, potenzialità, competenze e capacità del soggetto e l'offerta da parte delle aziende che devono adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente o comunque siano disponibili a collocare persone fragili.

Sono destinatari del servizio i cittadini:

- con invalidità, disabili o affetti da patologie psichiatriche, ex carcerati;
- in situazioni di disagio o di svantaggio sociale, inseriti in progettualità specifiche dell'Ambito (es. PNRR, bandi regionali, nazionali...) o beneficiari di misure di sostegno al reddito (vedi "Reddito di cittadinanza") per i quali, dalla valutazione preliminare, emerge che la condizione di povertà sia connessa alla situazione lavorativa;

I destinatari del servizio devono essere residenti nei tredici Comuni dell'Ambito del Magentino (Arluno, Bareggio, Boffalora s/Ticino, Casorezzo, Corbetta, Marcallo c/Casone, Magenta, Mesero, Ossona, Robecco s/Naviglio, S. Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone)

Il servizio dovrà applicare metodologie che consentano di arrivare ad un collocamento mirato sia in relazione al bilancio di competenze della singola persona sia alle esigenze delle imprese.

Il servizio si dovrà caratterizzare come opportunità per le persone appartenenti alle categorie protette, che necessitano di un percorso di accompagnamento al lavoro e come risorsa per le imprese che devono ottemperare agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio.

Il servizio attua progetti di integrazione lavorativa tenendo conto in modo unitario della persona in carico e delle connessioni con altri Enti e/o Servizi che realizzano progetti o interventi di cui l'utente è già destinatario.

E' un servizio che opera attraverso un'équipe multidisciplinare che lavora per progetti individualizzati, in stretta connessione e con il coinvolgimento dei Servizi sociali dei Comuni e degli altri servizi territoriali.

La gestione del Servizio di Integrazione Lavorativa dovrà dunque prevedere:

- attività e interventi diretti all'utenza e attività finalizzate alla creazione di buone prassi con il territorio (lavoro di rete con i servizi, promozione del Servizio presso le aziende, relazioni con le aziende stesse ecc...);
- attività e interventi di governance e di natura strategica per il coordinamento del servizio stesso e per la collaborazione con l'Ufficio di Piano e i Comuni dell'Ambito per l'analisi dei bisogni.

In particolare le attività richieste si riferiscono a:

- a) progettazione e programmazione degli interventi rivolti alle persone disabili e/o appartenenti a fasce deboli ed alle loro famiglie;
- b) presa in carico dei cittadini segnalati/inviati al servizio attraverso una valutazione del profilo psicosociale e delle potenzialità ai fini dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa;
- c) partecipazione, su richiesta dell'Ufficio di Piano, alle équipe multidisciplinari, ove previste;

- d) avvio dei percorsi lavorativi prevedendo l'accompagnamento e il monitoraggio dell'inserimento e la creazione di reti di supporto, condivisi con l'utente e con gli operatori coinvolti;
- e) coordinamento del servizio e dell'équipe;
- f) progettazione e programmazione del servizio nel suo complesso in armonia con le finalità di cui al presente capitolato e coerentemente con gli obiettivi del Piano sociale di zona 2021-2023 e delle programmazioni successive a livello di Ambito;
- g) lavoro di rete con gli attori del territorio (es. servizi sociali dei Comuni e dell'Ambito del Magentino, servizi socio-sanitari, realtà del Terzo Settore e volontariato, Aziende e Agenzie formative, ecc.);
- h) attività promozionali volte a favorire e a sollecitare la disponibilità da parte delle diverse realtà del territorio a percorsi di formazione/inserimento lavorativo.

Art. 22 - ARTICOLAZIONE E ORARIO DEL SERVIZIO

Il servizio è articolato su una settimana di cinque giorni, dal lunedì al venerdì, negli orari di lavoro degli uffici comunali ed eventuali chiusure nel periodo estivo/natalizio andranno preventivamente concordate con l'Ufficio di Piano.

Art. 23 - SEDE DEL SERVIZIO

La sede per lo svolgimento del servizio è messa a disposizione dal Comune di Magenta, in qualità di Comune Capofila del Piano Sociale di Zona dell'Ambito del Magentino, con oneri a proprio carico.

Potrà essere valutata durante l'esecuzione del contratto una diversa dislocazione della sede del servizio, tenuto conto di variabili organizzative ed economiche.

L'Impresa aggiudicataria, qualora ne sia in possesso, potrà mettere a disposizione del servizio altre sedi o spazi che rientrano nella propria disponibilità e vengano ritenuti utili ai fini di un migliore funzionamento delle attività, anche in relazione all'utenza, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Piano Sociale di Zona.

Art. 24 - EQUIPE DI LAVORO

In relazione ai casi in carico (n. 180 al 31.12.2022) dovrà essere previsto un gruppo di lavoro composto almeno dalle seguenti figure:

- Coordinatore,
- 2 educatori per un monte ore minimo settimanale di 50 ore.

Il personale impiegato dovrà sempre essere immediatamente sostituito, in caso di assenza, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario deve impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio oggetto del presente capitolato, deve comunicare tempestivamente, motivando con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione. L'aggiudicatario è tenuto a limitare il più possibile il turn-over sull'utenza.

Le figure operative di cui sopra dovranno svolgere le seguenti funzioni:

Il Coordinatore del servizio:

- è il responsabile degli interventi e delle scelte del servizio e costituisce una referenza stabile e continuativa con l'Ufficio di Piano;
- gestisce operativamente il servizio e le risorse umane e coordina l'équipe operativa con particolare attenzione all'integrazione tra la parte progettuale, operativa e tecnica;
- è responsabile delle metodologie utilizzate e della valutazione degli interventi e risponde della programmazione e del corretto svolgimento degli stessi;
- collabora con l'Ufficio di Piano per la programmazione degli interventi di promozione e sensibilizzazione del servizio sia presso i Comuni sia presso le aziende;
- propone e coordina l'attività formativa rivolta al personale impegnato nel servizio;
- provvede alla trasmissione delle relazioni semestrali contenenti i dati sull'attività del Servizio e dei casi in carico e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- cura e partecipa al lavoro di rete con gli attori del territorio e raccoglie i bisogni e le esigenze delle aziende in un'ottica di programmazione strategica.

L'educatore:

- attua la conoscenza e la valutazione delle competenze lavorative delle persone che accedono al Servizio;

- partecipa alle equipe multidisciplinare ove richiesto
- partecipa alla stesura dei progetti individualizzati;
- è responsabile della realizzazione dei progetti educativi;
- partecipa ai momenti di verifica e discussione circa l'andamento dei casi e delle attività;
- accompagna gli utenti nel percorso di inserimento lavorativo e ne verifica gli esiti;
- tiene le relazioni e i contatti con le aziende che accolgono gli utenti;
- effettua monitoraggio e valutazione dei progetti individualizzati;
- lavora in rete con tutti i servizi che intervengono a diverso titolo sullo stesso utente;
- riferisce sull'andamento dei progetti ai soggetti invianti e stende le relazioni periodiche sugli interventi;
- individua aziende, cooperative o ogni altra struttura finalizzata all'inserimento lavorativo;
- mette in campo tutte le azioni finalizzate all'incontro delle esigenze delle aziende con quelle delle persone in carico.

Art. 25 - ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso al Servizio avviene mediante segnalazione e invio dei casi da parte del Servizio Sociale comunale o da parte dei Servizi specialistici del territorio, previa autorizzazione del Comune di residenza della persona. L'aggiudicatario dovrà concordare con il Referente dell'Ufficio di Piano le modalità e la modulistica necessarie all'avvio e alla attuazione della presa in carico in collaborazione con i Comuni.

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere all'attivazione degli interventi (esame della segnalazione e valutazione della fattibilità dell'intervento) entro 15 giorni dal momento del ricevimento della segnalazione da parte del Servizio comunale.